

**DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI  
ALL'ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34**  
(compilato da OGNI SOCIO)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_,

SOCIO della Società tra Professionisti denominata \_\_\_\_\_,  
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di  
dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste tra l'altro dagli artt. 75-76 del citato  
decreto

**DICHIARA**

- Di essere iscritto all'Ordine/ Collegio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
 Di non essere iscritto a nessun Ordine

- l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 e quindi che;

1. i soci **NON** partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo,  
indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;  
2. i soci per finalità d'investimento e i legali rappresentanti/amministratori delle società con finalità di  
investimento:

a) **SONO** in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale\* cui la società  
è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34 (1\_ *certificato del casellario giudiziario pulito*,  
2\_ *certificato attestante la buona condotta morale e civile*, 3\_ *certificato attestante il godimento dei diritti  
civili*, 4\_ *non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione  
dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge*);

b) **NON** hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la  
commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) **NON** sono stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari;

d) **NON** hanno riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;

3. il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità  
d'investimento **NON** rientrano nei casi di incompatibilità previsti nel punto 2;

4. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare  
la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 10, comma 4, L. 12  
novembre 2011, n. 183

- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del regime disciplinare della società previsto dall'art. 12 del  
DPR 34 del 8/2/2013.

Il socio

Agrigento, \_\_\_\_\_

**Estratto dell'Art. 6 - Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013 n. 34)**

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società  
professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società  
all'ordine di appartenenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento  
dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8  
del presente regolamento;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non  
colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione  
personali o reali.

5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali  
rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo  
o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la  
società tra professionisti e per il singolo professionista.